



Senato della Repubblica
Commissione Politiche dell'Unione Europea

Disegno di legge
di Delegazione Europea 2019
AS n. 1721

Memoria per Audizione
**Federcasse-Federazione Italiana delle
Banche di Credito Cooperativo**

Roma, 26 maggio 2020

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Principali discrezionalità concesse agli Stati all'interno dei testi legislativi europei.....	4
3. Ulteriori discrezionalità concesse agli Stati all'interno dei testi legislativi europei	9
3.1. Regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019 (<i>cosiddetto CRR2</i>) che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (<i>cosiddetto CRR</i>).....	10
3.1.1. Punto n. 108) gli articoli 413 e 414 sono sostituiti dai seguenti.....	10
3.1.2. Punto n. 119) la Parte otto è sostituita dalla seguente.	10
3.2. Direttiva (UE) 2019/878 del 20 maggio 2019 (<i>cosiddetta CRD V</i>) che modifica la Direttiva (UE) 2013/36 (<i>cosiddetta CRD IV</i>)	10
3.2.1. Punto n. 27) della Direttiva, l'articolo 94 è così modificato.	10
3.2.2. Punto n. 36) della Direttiva, l'articolo 109 è così modificato.	12
3.2.3. Punto n. 49) gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti.....	12
3.3. Direttiva (UE) 2019/879 del 20 maggio 2019 (<i>cosiddetta BRRD II</i>) che modifica la direttiva 2014/59/UE (<i>cosiddetta BRRD</i>).....	13
3.3.1. Punto n. 12) è inserito l'articolo seguente	13
3.3.2. Punto n.16) è inserito l'articolo seguente.....	13
3.3.3. Punto 17) l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli.....	15
3.3.4. Punto n. 30) l'articolo 69 è così modificato.	15
3.3.5. Punto n. 33) è inserito l'articolo seguente " <i>Articolo 71-bis Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione</i> ".	16
3.3.6. Punto n. 35) l'articolo 89 è sostituito dal seguente.....	16
4. Conclusioni.....	17

1. Premessa

Dopo l'approvazione in *esame preliminare* avvenuta il 12 dicembre scorso, il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio ha approvato anche in *esame definitivo* il disegno di **Legge di delegazione europea 2019**, avviando il percorso di adeguamento della normativa nazionale a quella europea, per il tramite della cosiddetta "*fase discendente*".

Il 14 febbraio, il provvedimento è stato presentato al Senato e il 20 febbraio assegnato in sede referente alla 14° Commissione che, il 3 marzo ne ha iniziato l'esame, in procinto adesso di riprendere, dopo una fase particolarmente intensa dedicata all'approfondimenti dei provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso.

Il provvedimento contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'UE necessari all'adeguamento dell'ordinamento Italiano al diritto Europeo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea successivamente all'approvazione della precedente Legge di delegazione europea relativa al 2018, e alla data del 4 dicembre 2019.

Pertanto, rientrano in tale provvedimento anche le norme contenute nel cosiddetto "**Pacchetto bancario europeo**" che comprende le due Direttive cosiddette **CRD5** e **BRRD2** e i due Regolamenti cosiddetti **CRR2** e **SRM2**, approvati definitivamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio tra l'aprile e il maggio scorso e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 7 giugno 2019. In particolare annovera negli **articoli 10 e 11**, le norme contenute nel cosiddetto "*Pacchetto bancario europeo*" comprensivo delle **due Direttive definite CRD5 e BRRD2 e dei due Regolamenti CRR2 e SRM2, pubblicati nella G.U.U.E. il 7 giugno 2019**, e inseriti nel contesto dei lavori promossi per ridurre i rischi nel settore bancario europeo e trasporre nell'ordinamento dell'Unione molti elementi del contesto regolamentare internazionale (già definiti dal Comitato di *Basilea*¹ e dal *Financial Stability Board*) nonché per introdurre strumenti volti a potenziare la capacità di finanziamento delle banche in un'ottica di sostegno all'economia europea.

Alcune fra le principali modifiche apportate al quadro normativo prudenziale dai nuovi testi legislativi europei, riguardano i requisiti di capitale e di liquidità, la vigilanza, l'informativa al pubblico, l'applicazione del principio di **proporzionalità** e le disposizioni riconducibili alla disciplina sulla risoluzione delle banche. Sono state previste inoltre innovazioni relative alla *governance* ed in materia di politiche e prassi di remunerazione.

Tuttavia, come evidenziato da diversi autorevoli studi (e fra gli altri dal Rapporto del CNEL dell'agosto 2019), la nuova normativa bancaria europea e l'innalzamento dei presidi di capitale, rischiano di produrre due principali effetti, anche in situazione di relativa "normalità":

¹ Con particolare riferimento alla regolamentazione del Comitato di Basilea, lo scorso 27 marzo, il Comitato ha approvato una serie di misure per fornire ulteriore capacità operativa a banche e autorità di vigilanza per rispondere alle priorità immediate di stabilità finanziaria risultanti dall'impatto del coronavirus malattia (Covid-19) sul sistema bancario globale. Le misure approvate comprendono le seguenti modifiche alla tempistica di attuazione degli eccezionali standard di Basilea III: 1) la data di attuazione delle norme di Basilea III, completata nel dicembre 2017, è stata rinviata di un anno al 1° gennaio 2023. Come anche le disposizioni transitorie di accompagnamento per il piano di produzione che sono state prorogate di un anno al 1° gennaio 2028; 2) la data di attuazione del quadro rivisto sul rischio di mercato, finalizzato a gennaio 2019, è stata rinviata di un anno al 1° gennaio 2023; 3) la data di attuazione degli obblighi di informativa del pilastro 3 rivisti, conclusa nel dicembre 2018, è stata rinviata di un anno al 1° gennaio 2023.

- una importante riduzione dei margini di finanziamento all'economia reale e ai territori da parte del sistema bancario nel suo complesso, per di più in una fase che si preannuncia assai complessa per le probabili ripercussioni negative prodotte direttamente e indirettamente, dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- alimentare diverse reazioni presso i Paesi dell'Unione in merito al trade-off esistente tra la spinta verso l'uniformità europea e la salvaguardia delle specificità nazionali.

A maggior ragione, nella situazione di grave crisi economica determinatasi con l'emergenza sanitaria a livello globale, l'introduzione di norme pro-cicliche, non adeguate e proporzionate rispetto alla pluralità dei modelli di intermediazione finanziaria presenti in Europa determinerà danni di varia indole all'economia reale in primo luogo e alla stessa stabilità delle banche in secondo luogo.

Nella presente crisi, infatti, **gli intermediari finanziari costituiscono lo snodo fondamentale per l'attuazione della maggior parte delle misure adottate dai Governi** con provvedimenti urgenti e senza precedenti in materia di moratorie, liquidità, ripresa degli investimenti, anticipi degli assegni di integrazione al reddito/cassa integrazione, ecc.

Dunque, la cosiddetta "*fase discendente*" relativa al recepimento e attuazione delle nuove normative europee, oltre a rappresentare il momento per compiere, anche in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE da parte dell'Italia, rappresenta altresì una opportunità per farlo nel migliore dei modi, sfruttando tutti gli ambiti di discrezionalità previsti, nonché evitando possibili casi di *gold plating*.

Articoli 10 e 11. LDE 2019

In tale contesto, **l'articolo 10** del disegno di legge di delegazione europea 2019, indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della Direttiva (UE) 2019/878 (**cosiddetta CRD 5**), nonché per l'attuazione del Regolamento (UE) 2019/876 (**cosiddetto CRR 2**) che hanno determinato una revisione complessiva della CRD e del CRR.

Mentre **l'articolo 11** indica i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/879 (**cosiddetta BRRD 2**), nonché per l'attuazione nella normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806 (**cosiddetto SRM 2**).

2. Principali discrezionalità concesse agli Stati all'interno dei testi legislativi europei

Relativamente alle opzioni discrezionali per cui la normativa europea riserva una scelta agli Stati membri, uno degli elementi rilevanti recato dal **cosiddetto CRR 2** è relativo alla possibilità di individuare **una soglia inferiore ai 5 miliardi di euro per la definizione di "enti piccoli e non complessi"**.

Si chiede convintamente di non esercitare tale discrezionalità in quanto, una sua eventuale riduzione, impedirebbe a molte piccole banche di poter usufruire di quei pochi margini di "proporzionalità strutturata" che si è cominciato finalmente a inserire nel 2019 nella normativa

primaria europea, come sostenuto da Federcasse anche nei due rami del Parlamento Italiano fin dal 2013.

L'eventuale riduzione da parte dell'Italia di tale soglia, genererebbe una significativa e non giustificabile disparità di trattamento rispetto alle piccole banche degli altri Paesi dell'Unione Europea che plausibilmente manterranno stabile la soglia dei 5 miliardi di euro prevista opportunamente dal Legislatore europeo.

Anche in relazione alla cosiddetta **CRD 5**, uno dei principali **elementi di discrezionalità è attinente alla definizione di "ente di minori dimensioni e complessità"** rilevante ai fini dell'applicazione delle regole concernenti la componente variabile della remunerazione degli esponenti aziendali e la definizione del perimetro di consolidamento a cui estendere la disciplina sulle remunerazioni, di cui all'**articolo 94** della Direttiva. La stessa **CRD5**, inoltre - in relazione alle medesime disposizioni concernenti la disciplina delle politiche di remunerazione - **concede la possibilità agli Stati membri di aumentare ulteriormente tale soglia fino al limite di 15 miliardi di euro**, purché nel rispetto anche di ulteriori caratteristiche.

Relativamente ai principali **margini di proporzionalità** contenuti nei testi legislativi europei, di cui potrebbero dunque avvalersi gli *enti di minori dimensioni*, ci si riferisce in particolare:

- alla facoltà di utilizzare (previa autorizzazione dell'autorità competente) la deroga prevista dall'articolo 428-*sextricies* CRR2 per gli enti piccoli e non complessi, in relazione al calcolo del **requisito di finanziamento stabile netto (NSFR)** e quindi alla facoltà di adottare una metodologia semplificata di calcolo dello stesso, come indicato più nel dettaglio agli artt. 428-*septricies* e 428-*quaterquadrages*;
- alla riduzione degli **obblighi di segnalazione** di cui all'art. 430 CRR2, comma 8, del CRR2, finalizzata a ottenere **una riduzione "pari ad almeno il 10% ma idealmente fino al 20% dei costi medi" di segnalazione**, da ottenersi, in relazione alle raccomandazioni contenute in una valutazione effettuata dall'EBA, le cui conclusioni dovranno essere riportate alla Commissione entro il 28 giugno 2020 ai sensi dell'art. 430, comma 8, del CRR2 e volta a valutare:
 - I. se sia possibile rinunciare a imporre obblighi di segnalazione circa il livello di gravami (compresa la ripartizione del livello di gravame, come ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate in prestiti) per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;
 - II. se sia possibile ridurre per gli enti piccoli e non complessi, la frequenza di segnalazione richiesta in relazione: ai requisiti di fondi propri compreso il coefficiente di leva finanziaria; alle grandi esposizioni; e ai livelli di gravami di cui al punto precedente;
- agli **obblighi di disclosure** di cui all'articolo 433-ter del CRR2, relativi alla pubblicazione di determinate informazioni su base annua in particolare:
 - I. le strategie e i processi per la gestione delle varie categorie di rischio;

- II. una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione, in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi siano in linea con il profilo e le strategie dell'ente;
- III. una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla strategia aziendale;
- IV. importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e corrispondente requisito totale di fondi propri, da ripartire per le diverse categorie di rischio;
- V. l'informativa sulle politiche di remunerazione;

nonché gli **obblighi di informativa relativi alla pubblicazione su base semestrale** (o su base annua se gli enti piccoli e non complessi non sono quotati) delle metriche principali di cui all'articolo 447 del CRR2 relative ad esempio:

- I. alla propria composizione dei fondi propri;
 - II. all'importo complessivo dell'esposizione al rischio;
 - III. al requisito combinato di riserva di capitale;
 - IV. al coefficiente di leva finanziaria; al proprio coefficiente di copertura del rischio di liquidità;
 - V. al proprio requisito di finanziamento stabile netto (NSFR);
 - VI. ai propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili;
- all'adozione **della metodologia standardizzata semplificata** che sia prudente almeno quanto la *metodologia standardizzata*, per il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, ai sensi dell'articolo 84 della Direttiva 2019/878 CRD5, come elaborata dall'EBA entro il 28 giugno 2020 ai sensi del paragrafo 5, previa richiesta da parte dell'Autorità competente;
 - alla **previsione contenuta nell'articolo 74 della CRD5** relativa alla **dotazione degli enti dei dispositivi di governance e di adeguati meccanismi di controllo interno**, nonché di adeguata politiche di remunerazione, che ai sensi del paragrafo 2, devono essere proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente;
 - Si segnala infine, come **misura di proporzionalità correlata ed applicabile agli enti definiti piccoli e non complessi**, le disposizioni in **materia di recovery plan e di requisiti di MREL**. In particolare, per gli enti piccoli e non complessi per i quali l'Autorità di risoluzione prevede una procedura di liquidazione ordinata secondo il diritto nazionale, **i requisiti di MREL dovrebbero in via generale limitarsi ai requisiti complessivi di capitale**, secondo la formulazione dell'art. 45-quater, paragrafo 2, secondo capoverso di BRRD2

Dunque, anche al fine di scongiurare i rischi circa il possibile impatto negativo della nuova normativa bancaria europea sui margini di finanziamento all'economia reale e ai territori da parte dell'industria bancaria italiana, soprattutto rispetto alla crisi generata dal Coronavirus la cui portata e la cui durata sono ancora indefinibili, nonché al fine di salvaguardare alcune delle specificità nazionali, si rende estremamente necessario che, nella fase di recepimento e attuazione

della normativa bancaria europea si tenga debitamente conto delle menzionate opzioni e discrezionalità.

Il mantenimento della soglia dei 5 miliardi di euro del totale dell'attivo per la definizione come "ente piccolo e non complesso", consentirà agli enti di minori dimensioni di poter sfruttare le suddette importanti semplificazioni normative, con particolare riferimento: al calcolo del rapporto tra finanziamento stabile a disposizione dell'ente e il finanziamento stabile richiesto allo stesso (*cosiddetto NSFR semplificato*); alla riduzione delle misure di reporting; agli obblighi di informativa e di pubblicazione "*disclosure*"². Nonché, eventualmente e di riflesso, impattare positivamente sull'applicazione di altre disposizioni in materia di *governance*, remunerazioni e controlli.

Potrebbe quindi contribuire notevolmente a rendere meno gravoso per tali enti, l'applicazione della nuova normativa e dunque, **consentire agli stessi di poter continuare a svolgere la loro funzione principale di supporto alle economie dei rispettivi territori, anche nella congiuntura economica nazionale** che potrebbe rilevarsi abbastanza delicata in considerazione delle probabili ripercussioni negative dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che sia l'Italia, sia l'Europa e gran parte del mondo, stanno cercando di contrastare in queste settimane.

Inoltre, in coerenza con i **citati obiettivi di riduzione, per le banche di minore dimensione, degli obblighi di segnalazione di cui all'art. 430 CRR2, comma 8,** si auspica e si rende opportuno che la disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia (ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 10 del ddl di delegazione europea) in attuazione e recepimento dei testi legislativi europei, **renda concretamente praticabile e priva di oneri aggiuntivi in termini di obblighi di segnalazione,** la possibilità - dopo attenta valutazione - di adottare i **principi contabili nazionali,** introdotta nel nostro ordinamento dal comma 1070 dell'articolo uno della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (*cosiddetta Legge di Bilancio 2019*) per le banche i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La compiuta definizione in tal senso appare, anche alla luce dei principi generali che ispirano i testi legislativi europei, una necessaria integrazione della normativa secondaria di attuazione nel nostro sistema.

Come già evidenziato, i provvedimenti legislativi europei, oggetto di recepimento e attuazione per il tramite della Legge di delegazione europea 2019, concedono agli Stati membri altri diversi e importanti margini di discrezionalità al fine di meglio adattare la nuova regolamentazione ai propri regimi giuridici e ai sistemi economici nazionali e che si rende necessario tenere in debita considerazione.

² Articolo 433-ter del Regolamento. Il Considerata 57 del Regolamento riporta che, secondo quanti hanno risposto all'invito della Commissione a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, gli attuali obblighi di informativa sono sproporzionati e onerosi per gli enti più piccoli. Fatto salvo un maggiore allineamento delle informative con quanto previsto dalle norme internazionali, gli enti piccoli e non complessi dovrebbero essere tenuti a presentare informative meno frequenti e dettagliate rispetto agli enti più grandi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a cui sono soggetti.

Peculiarità del Credito Cooperativo

Le Banche di Credito Cooperativo italiane rientrano a pieno titolo in un particolare regime giuridico ed economico nazionale, essendo banche con proprie peculiarità, come riconosciuto dall'ordinamento stesso che le disciplina come intermediari caratterizzati dalla finalità mutualistica e da un'operatività circoscritta ai territori di insediamento.

La democraticità di funzionamento dell'organizzazione è assicurata dai limiti di partecipazione del socio e dal principio del voto capitario e la finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio.

Le BCC sono dunque obbligate per legge a rispettare le clausole previste dal Codice civile in materia di limiti alla distribuzione di dividendi, limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, limiti alla distribuzione delle riserve, nonché all'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale (dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

A tutela della mutualità e del localismo, disciplinano nello statuto le regole di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale e le attività esercitabili, secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia e nel rispetto delle norme applicabili.

Tale disciplina è volta anche ad assicurare che l'attività delle BCC si svolga nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento italiano a tutela della cooperazione costituzionalmente riconosciuta, in quanto cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.

L'articolo 45 della Costituzione riconosce infatti a tali organizzazioni l'importante ruolo di funzione sociale che la nostra Corte Costituzionale ha individuato nella congiunta realizzazione del decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione della produzione e della maggiore diffusione e più equa distribuzione del risultato utile della produzione stessa. Dunque, **il principio della funzione sociale della cooperazione racchiude un sistema valoriale che impone di non limitare la funzione sociale al solo soddisfacimento dei bisogni degli associati, ma richiama a diffondere il benessere raggiunto dagli associati con la distribuzione dei risultati al territorio di appartenenze.** Si sostanzia dunque in una modalità di esercizio dell'attività di impresa, anche bancaria, orientata al perseguimento della "solidarietà efficiente".

Nel corso degli anni, le caratteristiche tipiche delle BCC in termini di governance, flessibilità del modello organizzativo, forte radicamento nel territorio, attenzione all'inclusione sociale e alla creazione di vantaggi per i soci e le comunità hanno determinato un comportamento "riconoscibile" in termini di presenza territoriale e di finanziamento dell'economia italiana. Tali caratteristiche hanno consentito alle BCC di svolgere un ruolo rilevante nel sostenere l'attività economica dei territori durante la crisi economica e nella fase di flebile ripresa fino all'esplosione della pandemia. Le BCC sono soggetti imprenditoriali espressione del protagonismo delle comunità locali e dell'economia nazionale, generate ed amministrate da persone espressione del territorio, che per legge operano soltanto nella propria zona di competenza.

Oggi esse sono presenti **capillarmente** nei territori di oltre cento province e di **oltre 2.630 Comuni** italiani. In **641** di questi, **rappresentano l'unica presenza bancaria**, e svolgono un ruolo rilevante nel sostenere l'economia reale del Paese, con particolare riferimento alle **famiglie** e ai **settori ad alta intensità di lavoro** (piccola manifattura, agricoltura, turismo) e alle imprese di minore dimensione (micro-imprese e imprese fino a 20 dipendenti), anche grazie alla **riduzione delle asimmetrie informative** derivante dalla disponibilità di *soft information* propria delle banche di comunità.

Negli anni della crisi 2008-2018, le BCC hanno confermato il proprio **ruolo anticiclico** al sostegno dell'economia reale facendo registrare una **importante crescita degli impieghi** (al netto delle sofferenze), nonché un **aumento della fiducia** nei loro confronti, testimoniato **dall'incremento del numero dei soci (+40,6%)** e confermandosi inoltre fra gli istituti con i più alti indici di solidità patrimoniale avendo un **Tier 1 ratio medio (17,4% al 31 dicembre 2019, con una crescita di 3,6 punti percentuali rispetto al dicembre 2008)** e un **CET1 medio superiori** a quelli medi dell'industria bancaria.

Le cooperative mutualistiche di credito costituiscono quindi una parte importante del sistema imprenditoriale italiano, sia in quanto imprese (aziende 100% appartenenti al territorio, che non potranno mai lasciare per "delocalizzare") sia in quanto **"infrastrutture dello sviluppo"**, essendo il credito strumento indispensabile per la crescita.

Esse concorrono - in ragione della loro solidità e della loro "specificità" - alla **stabilità** dell'intera industria creditizia, garantiscono un **presidio bancario anche nei piccoli Comuni e nelle aree interne**, assicurano il **pluralismo dell'offerta** e assicurano la propria **funzione sociale** riconosciuta dalla **Costituzione** e dal **legislatore ordinario**.

Dunque il ruolo delle BCC è di primaria importanza per il nostro paese, in quanto esse si propongono di incanalare le risorse finanziarie dai risparmiatori al tessuto produttivo italiano, soprattutto verso gli attori economici più difficilmente raggiungibili dalle altre tipologie di banche.

3. Ulteriori discrezionalità concesse agli Stati all'interno dei testi legislativi europei

Relativamente alle opzioni discrezionali per cui la normativa europea richiede una scelta agli Stati membri, ci sono inoltre, ulteriori aspetti di cui si auspica fortemente la considerazione, al fine di dare attuazione e recepire nel nostro ordinamento, le norme più consone a consentire (nei margini consentiti dalla normativa europea) al nostro sistema bancario di continuare a garantire l'assistenza e i finanziamenti necessari all'economia Italiana al fine di poter ripartire il più velocemente possibile una volta superata la delicatissima fase dell'emergenza epidemiologica in corso. Alcuni di tali ulteriori aspetti sono riportati di seguito.

3.1.Regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019 (*cosiddetto CRR2*) che modifica il Regolamento (UE) 575/2013 (*cosiddetto CRR*).

3.1.1. Punto n. 108) gli articoli 413 e 414 sono sostituiti dai seguenti.

Il punto 108 del Regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019 (*cosiddetto CRR2*), sostituisce gli l'articolo 413 del Regolamento (UE) 575/2013 (*cosiddetto CRR*), in materia di Requisito di finanziamento stabile.

Il nuovo articolo 413, al paragrafo 1, prevede dunque che: gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (*funding*) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress³.

Nell'ambito di tale previsione, il paragrafo 4 del medesimo articolo, consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.

Nessuna richiesta particolare

3.1.2. Punto n. 119) la Parte otto è sostituita dalla seguente.

Il punto 119 del Regolamento (UE) 2019/876 del 20 maggio 2019 (*cosiddetto CRR2*), sostituisce tutta la parte otto del precedente CRR, e dunque anche l'articolo 450 (*Informativa sulla politica di remunerazione*) che prevede al comma 1, che gli enti debbano pubblicare determinate informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti.

Alla lettera J) consente, a **richiesta dello Stato membro pertinente** o dell'Autorità competente, di prevedere fra le informazioni da pubblicare, anche quelle relative alla remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza.

Richiesta

Si chiede di non recepire la discrezionalità in commento

3.2.Direttiva (UE) 2019/878 del 20 maggio 2019 (*cosiddetta CRD V*) che modifica la Direttiva (UE) 2013/36 (*cosiddetta CRD IV*)

3.2.1. Punto n. 27) della Direttiva, l'articolo 94 è così modificato.

L'articolo 94 della Direttiva concerne la disciplina degli elementi variabile della remunerazione⁴ applicando diversi principi ai quali gli enti si devono conformare.

³ Come precisato nel nuovo articolo 428-ter, del Regolamento (UE) 2019/876, il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, ed è espresso in percentuale.

⁴ Con particolare riferimento alle categorie di personale tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker"), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva

Il punto 27 della Direttiva, ha apportato diverse modifiche all'articolo 94, nonché aggiunto il nuovo comma 3, che alla lettera a) introduce una deroga all'applicazione dei requisiti contenuti nelle lettere l), m), e lettera o), secondo periodo, del paragrafo 1 (dunque anche in materia di differimento della remunerazione) ad un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente.

Il punto 27 della Direttiva, ha aggiunto anche un nuovo comma 4, che consente agli stati membri di elevare tale soglia nei confronti degli enti che, tra le altre:

- non rientrino nella definizione di "grandi enti" introdotta dal nuovo articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del CRR2 (che comprende dunque gli enti classificati come G-SII, ovvero come O-SII, ovvero con un totale dell'attivo individuale o consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro);
- non sono soggetti ad alcun obbligo o sono soggetti a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento;
- hanno un totale dell'attivo non superiore ai 15 miliardi di euro.

Dunque, la direttiva consente agli Stati membri di elevare la citata soglia nel caso tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

Richiesta

Si auspica che in relazione a quanto previsto e consentito dalla Direttiva, la citata soglia possa essere elevata a 15 miliardi di euro per le Banche di Credito Cooperativo "a livello individuale" in considerazione delle uniche peculiarità che l'ordinamento loro riconosce, e in considerazione della loro scarsa dimensione e complessità, e dunque anche in relazione alla scarsa rilevanza della componente variabile delle remunerazioni. A riguardo si fa presente che all'interno delle Disposizioni di vigilanza inerenti la disciplina delle politiche di remunerazioni emanate il 26 ottobre 2018, si dispone che: *"In deroga a quanto precede, le banche di credito cooperativo si considerano "di maggiori dimensioni o complessità operativa", "intermedie" o "di minori dimensioni o complessità operativa" sulla base del loro attivo di bilancio individuale, anche quando aderenti a gruppi con attivo consolidato pari o superiore a 3,5 miliardi di euro o significativi ai sensi dell'art. 6(4) dell'RMVU.*

Il punto 27 della Direttiva, ha altresì aggiunto al nuovo comma 3, che la lettera b) che introduce la medesima deroga sopra descritta all'applicazione dei requisiti contenuti nelle lettere l), m), e lettera o), secondo periodo, del paragrafo 1 (dunque anche in materia di differimento della remunerazione) nei confronti dei membri del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua.

Tuttavia, la Direttiva consente agli Stati membri, di poter decidere autonomamente che a tali membri non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.

che lo collochi nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio.

Richiesta

Si chiede di “confermare” l’esenzione riconosciuta e dunque, di non considerare la discrezionalità concessa, tenendo conto di quanto rappresentato al punto precedente.

3.2.2. Punto n. 36) della Direttiva, l'articolo 109 è così modificato.

Il punto 36 della Direttiva (UE) 2019/878 del 20 maggio 2019 (cosiddetta CRD5), modifica l'articolo 109 della cosiddetta CRDIV, inserendo i paragrafi 4, 5 e 6.

- Il nuovo paragrafo 4, della Direttiva dispone che i requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 della Direttiva non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:

- a. filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;
- b. filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.

- Il nuovo paragrafo 5 della Direttiva dispone che, in deroga al paragrafo 4, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:

a) la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e

b) tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.

- Il nuovo paragrafo 6 della Direttiva dispone che, in deroga ai paragrafi 4 e 5 sopra illustrati, gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.».

Richiesta

Si chiede di non considerare la discrezionalità concessa, tenendo conto di quanto rappresentato ai punti precedenti relativamente alle peculiarità del Credito Cooperativo e a quanto già disciplinato all'interno delle Disposizioni di vigilanza.

3.2.3. Punto n. 49) gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti.

L'articolo 133 della Direttiva, come sostituito nel nuovo testo legislativo prevede che: *ogni Stato membro può introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme determinato di esposizioni, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal CRR e dalla CRD e, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.*

L'articolo 134 della Direttiva, in materia di “Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico” prevede che: *altri Stati membri possono riconoscere un coefficiente*

della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.

Richiesta

Si chiede di non recepire all'interno del nostro ordinamento le discrezionalità contenute negli articoli 133 e 134 della Direttiva, in quanto potrebbero limitare ulteriormente la capacità di finanziamento dell'economia da parte di tutta l'industria bancaria italiana.

3.3. Direttiva (UE) 2019/879 del 20 maggio 2019 (cosiddetta BRRD II) che modifica la direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD)

3.3.1. Punto n. 12) è inserito l'articolo seguente

Il punto 12 della direttiva inserisce il nuovo «Articolo 33-bis *“Potere di sospendere taluni obblighi”* in base al quale, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte un ente o un'entità se sono soddisfatte determinate condizioni.

Consente inoltre agli Stati membri di disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

Richiesta

Si chiede di non estendere il potere di sospensione anche ai depositi ammissibili.

Ciò presenta infatti profili di criticità con riferimento alla potenziale corsa agli sportelli che tale sospensione potrebbe innescare in altri intermediari.

Qualora il Parlamento comunque accogliesse tale opzione, la clausola di salvaguardia sull'importo minimo giornaliero da assicurare ai depositanti risulterebbe fondamentale e richiederebbe anche un rafforzamento.

3.3.2. Punto n.16) è inserito l'articolo seguente.

Il punto 16 della Direttiva inserisce il nuovo «Articolo 44-bis *“Vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate”* in base al quale gli Stati membri assicurano che un venditore di passività ammissibili che soddisfano determinate condizioni previste nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (cosiddetto CRR), venda tali passività ai clienti al dettaglio⁵, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a. il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;
- b. il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali passività ammissibili sono adeguate a tale cliente al dettaglio;

⁵ Come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.

- c. il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.

La disposizione dispone inoltre, che gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al bail-in.

Nessuna richiesta particolare

Il secondo paragrafo del nuovo articolo 44-*bis* dispone invece che, qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 (sopra riportate) siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al momento dell'acquisto:

- a. il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;
- b. tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di passività di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 10 000 EUR.

- Dunque, il terzo paragrafo dispone che il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in passività di cui al paragrafo 1.

- Il quarto paragrafo dispone che, ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.

Dunque, il quinto paragrafo dispone che, fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE e in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono fissare un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR per le passività di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.

Nessuna richiesta particolare

Ancora, il sesto paragrafo del nuovo articolo dispone che, se il valore totale delle attività delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono stabilite in uno Stato membro e sono soggette al requisito di cui all'articolo 45-*sexies* non supera i 50 miliardi di EUR, tale Stato membro può, in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, applicare soltanto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo.

Nessuna richiesta particolare

Infine il settimo paragrafo del nuovo articolo dispone che gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo alle passività di cui al paragrafo 1 emesse prima del 28 dicembre 2020».

Nessuna richiesta particolare

3.3.3. Punto 17) l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli.

Il nuovo articolo 45-ter *“Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione”* dispone che, le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

- a. articolo 72-bis;
- b. articolo 72-ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e
- c. articolo 72-quater.

Precede inoltre che, in deroga a quanto riportato, laddove la Direttiva fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92-bis o all'articolo 92-ter del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cosiddetto CRR) ai fini di tali articoli, le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72-duodecies di tale Regolamento e stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5-bis dello stesso Regolamento.

[..]

Dunque, dispone che gli Stati membri, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale, tra cui in particolare il numero di entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45-quater, paragrafo 5 o 6, per le quali l'autorità nazionale di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45-sexies, possono fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 30%.

Richiesta

Si chiede di non considerare la discrezionalità concessa, tenendo conto di quanto rappresentato ai punti precedenti relativamente alle peculiarità del Credito Cooperativo e alle evidenti criticità che la previsione potrebbe comportare e che potrebbe impattare negativamente sulla capacità delle banche di finanziare l'economia e i territori.

3.3.4. Punto n. 30) l'articolo 69 è così modificato.

Il punto n. 30 della Direttiva aggiunge ulteriori commi al paragrafo 5, dell'articolo 69 della BRRD1, il quale dispone che gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di sospendere, a decorrere dalla pubblicazione di un avviso di sospensione⁶ gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui l'ente soggetto a risoluzione è parte.

- Il nuovo comma introdotto prevede che le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. E che, in particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione ai depositi ammissibili⁷ in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

- Dunque, prevede inoltre che, gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.»;

⁶ Ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, fino alla mezzanotte, nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'ente del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.

⁷ Come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE (cosiddetta DGS).

Richiesta

Si chiede di non estendere il potere di sospensione anche ai depositi ammissibili.

Ciò presenta infatti profili di criticità con riferimento alla potenziale corsa agli sportelli che tale sospensione potrebbe innescare in altri intermediari.

Qualora il Parlamento comunque accogliesse tale opzione, la clausola di salvaguardia sull'importo minimo giornaliero da assicurare ai depositanti risulterebbe fondamentale e richiederebbe anche un rafforzamento.

3.3.5. Punto n. 33) è inserito l'articolo seguente *“Articolo 71-bis*

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione”.

Il nuovo articolo 71-bis, dispone che gli Stati membri impongono agli enti e alle entità⁸, di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33-bis, 69⁹, 70¹⁰ e 71¹¹, e riconoscono di essere vincolate ai requisiti di cui all'articolo 68¹².

Il secondo comma del nuovo articolo 71-bis prevede che, gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri nell'Unione di garantire che le loro filiazioni di paesi terzi includano, nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi dell'impresa madre nell'Unione, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio precoci dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

Nessuna richiesta particolare

3.3.6. Punto n. 35) l'articolo 89 è sostituito dal seguente.

Il punto n. 35 della Direttiva sostituisce l'articolo 89 che viene denominato: *“Collegi europei di risoluzione”* il quale dispone che, se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha filiazioni stabilite nell'Unione o imprese madri nell'Unione, stabilite in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell'Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali entità o in cui tali succursali significative sono ubicate costituiscono un unico collegio europeo di risoluzione.

Dunque al quarto comma dispone che, gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se un altro gruppo o collegio svolge le stesse funzioni ed esegue gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfa tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative

⁸ Entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

⁹ Articolo 69. Potere di sospendere taluni obblighi.

¹⁰ Articolo 70. Potere di limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia.

¹¹ Articolo 71. Potere di sospendere temporaneamente i diritti di recesso.

¹² Art. 68. Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione.

all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

Nessuna richiesta particolare

4. Conclusioni

In conclusione, si ritiene necessario ribadire quanto più volte affermato nel corso di questa audizione:

- 1) L'esame di questo disegno di **Legge di delegazione europea 2019** avviene in uno contesto radicalmente trasformato dagli impatti della pandemia da Covid-19. Lo scenario che si prospetta è quello di una pesantissima recessione. C'è la consapevolezza diffusa che occorrono giganteschi sforzi collettivi per scongiurare il rischio di una depressione prolungata e riaccendere invece il motore della crescita.
- 2) Nel contesto e scenario appena richiamati, **l'assetto normativo e regolamentare non è una variabile neutra, indipendente**. Può dare un contributo prezioso, **se non determinante**, allo **sforzo collettivo o può essere un intralcio che auto-lesivamente**, le Istituzioni nazionali e/o europee rinunciano a rimuovere.
- 3) Le discrezionalità il cui esercizio si chiede di respingere o di esercitare nel quadro della **Legge di delegazione europea 2019** sono coerenti con l'esigenza più volte affermata da Federcasse sulla necessità di regole proporzionali e appropriate, attente al rispetto del pluralismo degli intermediari e delle funzioni-obiettivo che li contraddistinguono. Inoltre, e molto più significativamente, sono coerenti anche con **l'ultima proposta di Regolamento (COM 310) del Parlamento europeo e del Consiglio formulata il 28 aprile scorso dalla Commissione UE, tesa a modificare i regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) 2019/876 con l'obiettivo di "massimizzare la capacità degli enti creditizi di erogare prestiti e di assorbire le perdite connesse alla pandemia di Covid-19, garantendo nel contempo che rimangano resilienti"**, facilitando gli sforzi collettivi "volti ad attenuare l'impatto della pandemia e contribuirebbero quindi a una ripresa rapida".
- 4) Rispetto alla citata **proposta di Regolamento COM 310**, Federcasse, nell'esprimere disponibilità a fornire un contributo d'approfondimento propedeutico alla formulazione del parere della Commissione parlamentare competente, **anticipa in questa sede** quanto segue:
 - a. Riteniamo che il "pacchetto" di proposte di modifica al CRR2 presentato dalla Commissione il 28 aprile scorso vada nella giusta direzione, ma che risulti, al contempo, ancora alquanto conservativo soprattutto in materia di **IFRS9, leverage ratio e NPL calendar provisioning**, rischiando di vanificare o attenuare almeno una parte dei buoni propositi che ne hanno accompagnato la scrittura. A tal proposito, abbiamo lavorato ad un Position Paper del Credito Cooperativo che pone in evidenza principali limiti e proposte di superamento;

- b. In tema di **IFRS9**, le misura ipotizzate costituiscono un primo avvicinamento all'obiettivo di mitigazione degli impatti, significativamente critici, della recessione ma non adeguatamente efficace e atta al mantenimento del level playing field degli intermediari europei;
- c. Per quanto riguarda il **leverage ratio**, premesso che si tratti di una fattispecie operativa di particolare interesse per il sistema italiano, si sottolinea che l'implementazione del requisito basata su una interpretazione esclusivamente letterale delle norme attuali rischia di determinare una situazione irragionevole e – soprattutto - di dubbia conformità al reale intento del Legislatore Comunitario, potenzialmente distorsiva del regime di libera e paritaria concorrenza e non rispettosa del principio di proporzionalità. Si fa riferimento alla mancata esenzione dal computo dell'indicatore dei finanziamenti agevolati finalizzati alla riparazione dei danni prodotti da eventi sismici o calamità naturali erogati dalle Banche in base a convenzioni con la Cassa Depositi e Prestiti.
- d. Con riferimento al **NPL calendar provisioning**, si ritiene che l'applicazione delle regole in materia dovrebbe essere rinviata nella sua interezza, con uno shift di almeno due anni (2021) e analogo differimento delle equivalenti misure di secondo pilastro definite dalle Autorità competenti. Inoltre, si ritiene opportuno valutare analogo rinvio dell'obbligo di adeguamento alla nuova definizione di credito deteriorato e alle nuove regole in materia di soglia di materialità per l'individuazione delle esposizioni deteriorate.